

## La nuova agenda dei pagamenti sospesi

<b>Contribuenti</b>	<b>Versamento sospeso</b>	<b>Nuovi termini</b>
<p>Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, <b>ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub</b>, aziende termali, onlus e altri soggetti specificamente individuati dall'articolo 61, comma 2, del <b>decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "cura Italia"</b></p>	<p>Sospesi dal <b>2 marzo 2020 al 30 aprile 2020</b> i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>La sospensione si allunga di <b>ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020</b>, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.</p> <p>Sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di <b>marzo 2020</b></p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p>La sospensione si allunga di altri due mesi, dal <b>2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020</b>, per le</p>

		<p>federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche questi contribuenti dovranno eseguire i pagamenti sospesi, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p><b>Riferimenti:</b> <b>articolo 127, comma 1, decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio", entrato in</b></p>
--	--	--

		<p><b>vigore lo stesso 19 maggio 2020;</b>  <b>articolo 61, commi 1, 2, 4 e 5, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "cura Italia".</b></p>
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a <b>2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019</b></p>	<p>Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra <b>l'8 marzo e il 31 marzo 2020</b>, relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>❖ all'Iva;</li> <li>❖ ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 127, comma 1, decreto - legge 19</b></p>

		<p><i>maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio", entrato in vigore lo stesso 19 maggio 2020; articolo 61, commi 1, 2, 4 e 5, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "cura Italia".</i></p>
<p>Contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b> (a prescindere dal volume d'affari)</p>	<p>Sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra <b>l'8 marzo e il 31 marzo 2020</b></p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p>

		<p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 127, comma 1, lettera b, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto “rilancio”;</b>  <b>articolo 62, commi 3 e 5, decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18;</b>  <b>articolo 91, decreto “agosto 2020”</b></p>
<p>Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di <b>Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti</b></p>	<p>Sono sospesi i versamenti dell’Iva, <b>in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019</b></p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato,</p>

		<p>che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p>La sospensione vale per i contribuenti che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il <b>33%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 126, comma 1, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto “rilancio”;</b>  <b>articolo 18, commi 6 e 7, decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23;</b>  <b>articolo 91, decreto “agosto 2020”</b></p>
<p>Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p>I ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il <b>17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020</b>, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese <b>precedente</b> non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale di questa opzione, deve rilasciare una</p>	<p>Si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il</p>

	<p>dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta</p>	<p>restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 126, comma 2, decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio";</b>  <b>articolo 19, decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23;</b>  <b>articolo 91, decreto "agosto 2020"</b></p>
<p>Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a <b>50milioni di euro</b> relativi al 2019</p>	<p>Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva, <b>in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.</b> La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il</p>

		<p>restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p>La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi <b>fino a 50milioni di euro</b> relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al <b>33%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 126, comma 1, decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto "rilancio";</b>  <b>articolo 18, commi 1 e 2, "sospensione di versamenti tributari e contributivi", decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23;</b>  <b>articolo 91, decreto "agosto 2020"</b></p>
--	--	---

<p>Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi <b>superiori a 50milioni di euro</b> relativi al 2019</p>	<p>Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'Iva <b>in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020</b>. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019</p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p>La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi <b>superiori a 50milioni di euro</b> relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al <b>50%</b> nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo</p>
--	--	---

		<p>2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p><b>Riferimenti:</b>  <b>articolo 126, comma 1, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto “rilancio”;</b>  <b>articolo 18, commi 3, 4 e 7, “sospensione di versamenti tributari e contributivi”, decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23;</b>  <b>articolo 91, decreto “agosto 2020”</b></p>
<p>Enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa</p>	<p>Sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, <b>in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020</b></p>	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio).</p> <p><b>Riferimenti:</b></p>

		<b>articolo 126, comma 1, decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto “rilancio”; articolo 18, commi 5 e 7, decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23; articolo 91, decreto “agosto 2020”</b>
--	--	--